

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Provincia di IMPERIA

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2021**

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della Legge 09.12.1998, n.431 (Fondo sociale affitto).

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado e residenti nel Comune di San Bartolomeo al Mare. La registrazione del contratto è ammessa anche successivamente alla presentazione della domanda purché, **prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo**, il richiedente dimostri di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate e di aver versato la relativa imposta **presentando valida attestazione**.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare con lui anagraficamente residente, riferirsi ad alloggio sito nel Comune di San Bartolomeo al Mare, in locazione sul mercato privato e occupato a titolo di residenza (esclusiva o principale) e regolarmente registrato.

Se durante l'anno 2021 è stata acquisita residenza nel Comune di San Bartolomeo al Mare provenendo da un altro Comune sito nella Regione Liguria, potrà presentarsi richiesta anche per quel canone di locazione sostenuto, esibendo il relativo contratto d'affitto sempre regolarmente sottoscritto e registrato.

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale annuale risulti superiore a € 8.400,00= (equivalente ad un canone mensile di € 700,00.=).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato **non** aderente all'Unione Europea è ammesso **solo** se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nel Comune di San Bartolomeo al Mare;
- c) titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario **non inclusa** nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, nazionale e/o estero, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25.07.2018 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità

- dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 71.101,00=);
 - f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
 - g) non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità colpevole dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
 - h) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n.159, non superiore a € 16.700,00=**oppure**, in alternativa, valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00=**solo** nel caso in cui il nucleo familiare abbia subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 2021 superiore al 25% rispetto all'anno precedente (2020);
 - i) **effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare, nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo, dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario con suo valido documento di identità in copia fronte retro).**

ARTICOLO 3

I requisiti suddetti, **posseduti alla data della pubblicazione del bando**, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera h), alla luce della protrazione dell'emergenza epidemiologica/pandemica, può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 4

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% del canone di locazione annuale rapportato al numero di mesi sostenuti e arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a €300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art.16 – comma 1 bis – del D.P.R. 22.12.1986, n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Qualora, inoltre, il richiedente abbia beneficiato nell'anno 2021 di un contributo concesso dai Servizi sociali sempre finalizzato al sostegno della locazione, il contributo teorico viene ridotto dello stesso importo ricevuto.

NON essendo il contributo FSA 2021 cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28.01.2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2019, n.26, destinata alla copertura del canone di locazione, il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il contributo assegnato agli aventi diritto sarà liquidato **esclusivamente** con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al conduttore dell'alloggio (**sono esclusi i libretti postali**).

SOLO nel caso in cui il **conduttore** dell'alloggio sia **moroso**, il **pagamento sarà fatto in favore del proprietario di casa**. A tal fine il proprietario di casa **dovrà** compilare il "Modello C" DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO per ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale il contributo spettante al locatore.

ARTICOLO 5

Le istanze di partecipazione al bando dovranno essere **composte obbligatoriamente, a pena di esclusione** dal *Modello A- domanda di assegnazione del contributo modello A), dal Modello B-scheda di monitoraggio e, se ricorre il caso, dal Modello C-dichiarazione del proprietario dell'alloggio*, **modelli appositamente predisposti e reperibili soltanto sul sito istituzionale www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it/**.

Le suddette istanze, debitamente compilate, datate e sottoscritte, dovranno essere riconsegnate **entro e non oltre le ore 13.00 del 27 GENNAIO 2022**, termine perentorio ed essenziale, secondo una delle seguenti modalità :

- **in busta chiusa da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento fissato telefonicamente**. La busta, oltre al destinatario (Comune di S.Bartolomeo al Mare), **dovrà obbligatoriamente riportare il mittente (cognome, nome e indirizzo) e la dicitura "Domanda contributo affitto 2022 anno riferimento 2021"**.

oppure

- **a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comunesanbart@legalmail.it**. In quest'ultimo caso, a norma del Codice della Digitalizzazione, il titolare della casella di posta certificata e il richiedente il contributo devono coincidere. E' comunque ammesso l'utilizzo di posta elettronica certificata intestata a terzo soggetto purché il richiedente il contributo alleggi anche apposita delega da lui sottoscritta e accompagnata da copia fronte retro del documento di identità in corso di validità. In assenza di tale delega, la domanda verrà esclusa.

NON è ammesso l'invio per posta ordinaria e/o raccomandata e/o raccomandata ar né per posta elettronica ordinaria, pena l'esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione, **a pena di esclusione della stessa**:

- Copia fronte retro del documento di identità del richiedente sottoscrittore in corso di validità;
- Copia fronte retro del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia dichiarazione dei redditi percepiti nel 2021;
- Dichiarazione di riduzione imponibile IRPEF anno solare 2021 rispetto all'anno solare precedente (2020) del nucleo familiare superiore al 25% per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica/pandemica da Covid – 19 con allegata copia fronte retro di valido documento di identità (solo se ricorre il caso);
- Copia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
- Copia della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca;
- Copia dei bonifici bancari/postali o copia delle ricevute fiscali o dichiarazione del proprietario dell'alloggio (Modello C), con allegata la copia di un suo documento di identità in corso di validità, che attesti la regolarità dei pagamenti del canone per l'anno 2021;
- Dichiarazione del proprietario dell'alloggio (Modello C) con la copia fronte retro di un suo documento di identità in corso di validità che attesti la morosità e richieda contestualmente l'accredito diretto del contributo (solo in caso di morosità);
- Copia dell'IBAN bancario/postale (**sono esclusi i libretti postali**) rilasciata dall'Istituto di credito per l'eventuale accredito del contributo;
- Certificazione di inagibilità e/o inabitabilità dell'alloggio rilasciata dall'Ufficio Edilizia privata del

Comune in cui lo stesso si trova;

- Scheda di monitoraggio della condizione abitativa (Modello B);

Saranno escluse d'ufficio le domande :

- **pervenute oltre il termine perentorio ed essenziale di cui sopra,**
- **carenti dei requisiti richiesti,**
- **incomplete nella compilazione sia della domanda sia della scheda di monitoraggio,**
- **incomplete nella documentazione richiesta,**
- **non firmate e non datate,**
- **redatte con modalità e modelli difformi da quelli qui allegati,**
- **inviate con modalità diverse da quelle stabilite.**

L'Amministrazione è manlevata da qualsivoglia responsabilità in caso di sciopero e/o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore .

Per eventuali informazioni l'Ufficio Servizi Sociali sarà disponibile **solo telefonicamente** al numero 0183/40921 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

ARTICOLO 6

Successivamente alla scadenza del bando, il Comune verificherà la regolarità delle domande presentate, la completezza della documentazione allegata, la corrispondenza anagrafica dichiarata e provvederà alla formazione della graduatoria sulla base della percentuale di incidenza del canone/valore ISEE in ordine decrescente.

Non potendo citare i nominativi per ragioni di privacy, l'elenco dei beneficiari riporterà il numero di protocollo assegnato all'atto della domanda e le prime 6 (sei) lettere del codice fiscale.

L'ammissione in graduatoria non comporterà l'automatica assegnazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Comune, in sede di istruttoria, potrà richiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee e/o incomplete e potrà, altresì, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, ex L. n. 241/1990 (modificato dalla riforma del 2005 e, da ultimo, dal D.L. n. 76/2020) e dell'art. 43, comma 1, ex D.P.R. n.445/2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), L. n. 183/2011, sia esperire accertamenti tecnici e ispezioni sia ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltre che richiamare il richiedente al fine di procedere alla correzione di errori palesemente formali e non sostanziali.

Sulle dichiarazioni rese dai beneficiari verranno effettuati i controlli, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali, Agenzia delle Entrate) e richiedendo anche l'intervento della Guardia di Finanza.

La Regione effettuerà, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR n.257 del 14.08.2008, ferme restando le disposizioni dell'art.4 – comma 7 – del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.ii. e artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii..

Qualora si rilevassero dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, fermo restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art.76.

Prima della pubblicazione della graduatoria viene, tuttavia, ammessa l'azione in autotutela che eventualmente si rendesse necessaria, qualora i richiedenti riscontrassero autonomamente errori nelle dichiarazioni prestate.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi. Nel caso fosse superiore si procederà all'incremento proporzionale dello stesso contributo.

ARTICOLO 8

La graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Bartolomeo al Mare per un periodo di giorni 10.

Con la pubblicazione sul sito istituzionale si riterrà assolta la comunicazione ai beneficiari.

ARTICOLO 9

In fase di presentazione della domanda i richiedenti il contributo devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi dell'art.1 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016, i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali.

ARTICOLO 10

Al termine della procedura, secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2022", il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizioni abitativa mediante il portale regionale dedicato.

San Bartolomeo al Mare, lì 27 Dicembre 2022

**IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
ALONZO Dr. Pier Luigi**